

Ricorso proposto il 1° settembre 2009 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Beate Uhse (69 Sex up)

(Causa T-343/09)

(2009/C 267/134)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentante: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso diretto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2009, nella causa R 1728/2008-1;
- annullare la decisione impugnata per violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾;
- condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «69 Sex up» per prodotti e servizi delle classi 32 e 41 (domanda di registrazione n. 5 274 303)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «sex:h:up» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 (n. 30 531 669), laddove l'opposizione contesta esclusivamente la registrazione per prodotti della classe 32

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 207/2009, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Germania/Commissione

(Causa T-347/09)

(2009/C 267/135)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2009, SG-Greffe (2009) D/3985, nel procedimento in materia di aiuti di Stato n. NN 8/2009, nella parte in cui le misure notificate sono state qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 2 luglio 2009, C(2009) 5080 def., relativa ad un regime di aiuti, il quale comprende, da una parte, la cessione gratuita di siti appartenenti al patrimonio naturale nazionale di proprietà federale, e, dall'altra, la promozione di grandi progetti di tutela ambientale (Aiuto di Stato NN 8/2009 — Germania — Siti naturali protetti). In tale decisione la Commissione ha dichiarato il regime di aiuti notificato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE. La ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui essa qualifica le misure notificate come aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce che la convenuta ha applicato erroneamente l'art. 87, n. 1, CE sotto molti profili. Al riguardo viene segnatamente allegato che la convenuta avrebbe errato nel qualificare come imprese le organizzazioni per la tutela ambientale e nel non valutare, come richiesto, globalmente le misure notificate. Inoltre le misure notificate non avrebbero dato alle organizzazioni di tutela ambientale un vantaggio rilevante dal punto di vista della normativa sugli aiuti di Stato. La ricorrente lamenta poi l'erronea applicazione del quarto criterio previsto dalla sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).

In subordine viene affermata una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — PAGO International/UAMI — Tirol Milch (Pago)

(Causa T-349/09)

(2009/C 267/136)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Austria) (rappresentanti: avv.ti C. Hauer e C. Schumacher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)

Conclusioni della ricorrente

— Riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° luglio 2009, relativa al procedimento di cancellazione n. 2025 C (marchio comunitario n. 915 488), in modo che il ricorso presentato dalla Tirol Milch reg.Gen.mbH avverso la decisione della divisione di annullamento 4 agosto 2008 venga respinto, nonché condannare la Tirol Milch reg.Gen.mbH alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

— in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso e rinviare il procedimento per un riesame all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo a colori «Pago» per prodotti della classe 32 (marchio comunitario n. 915488)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Tirol Milch reg.Gen.mbH

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti:

— violazione dell'art. 51 in combinato disposto con l'art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, in quanto l'uso serio del marchio oggetto del procedimento sarebbe stato erroneamente ritenuto come non dimostrato.

— violazione dell'art. 75 del regolamento n. 207/2009 e dei diritti fondamentali comunitari, in particolare, del diritto a un equo processo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — ICO Satellite/Commissione

(Causa T-350/09)

(2009/C 267/137)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ICO Satellite Ltd (Slough, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Tupper)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee